REGOLAMENTO (CE) N. 350/2001 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2001

che abroga il regolamento (CE) n. 123/98 relativo alla gestione dei massimali all'importazione di ciliege acide fresche e di ciliege acide trasformate originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 77/98 del Consiglio, del 9 gennaio 1998, relativo a talune modalità d'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia [1], in particolare l'articolo 1,

vista la decisione 2000/778/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, relativa alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, concernente la sospensione del titolo II sugli scambi e sulle questioni connesse dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia [2],

considerando quanto segue:

(1) Il suindicato scambio di lettere prevede che il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea [3], modificato dal regolamento (CE) n. 2563/2000 [4], determina, a decorrere dalla data di applicazione di quest'ultimo regolamento, il regime commerciale tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che dalla stessa data non è più applicabile il titolo II sugli scambi e sulle questioni connesse dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(2) Il regolamento (CE) n. 2563/2000 è applicabile dal 1º dicembre 2000.

(3) Il regolamento (CE) n. 123/98 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1370/1999 [6], assicura la gestione dei massimali per i contingenti di ciliege acide di cui al titolo II del suindicato accordo di cooperazione. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 123/98 a decorrere dal 1º dicembre 2000.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 123/98 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 8 del 14.1.1998, pag. 1.
[2] GU L 309 del 9.12.2000, pag. 29.
[3] GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.
[4] GU L 295 del 23.11.2000, pag. 1.
[5] GU L 11 del 17.1.1998, pag. 17.
[6] GU L 162 del 26.6.1999, pag. 42.